

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1472)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1º marzo 1961 (V. Stampato n. 2688)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1961

**Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti
sulle merci temporaneamente importate**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma:

«La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrainposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovrainposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovrainposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovrainposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonché nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte».